

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA DI MILITELLO ME VIA
S. ANNA 14

Numero REA: ME - 173991

Codice fiscale: 02147880831

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

s.r.l. sussistendo i requisiti di cui all'art.2519

C.C..

L'assemblea quindi, all'unanimità,

delibera

di approvare il nuovo testo dello statuto che al presente verbale viene allegato, segnato con lettera "B", previa lettura.

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto e trenta.

Io notaio richiesto, ho redatto il presente verbale, da Me letto, con gli allegati, alla comparente, che l'ha confermato.

Consta di due fogli scritti parte con mezzi informatici da persona di Mia fiducia e parte di pugno da Me Notaio in cinque pagine intere oltre le firme.

F.to: Palazzi Ninfa Maria

Angelo Piscitello Notaio

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20
COMMI 2 E 3 D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**

**ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. N.642 DEL 1973,
TABELLA, ART.19.**

ALLEGATO "B" AL N.REP.16296/N.RACC.4778

STATUTO

Art.1 - Costituzione

1.1. E' costituita la società cooperativa sociale denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME"

Art.2 - Norme applicabili

2.1. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Sant'Agata di Militello (ME), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1. La società è costituita a tempo indeterminato.

4.2. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 del codice civile nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Oggetto

5.1. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.381.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

5.2. Considerato lo scopo mutualistico così come sopra definito, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività socio-sanitarie e/o educative, anche mediante l'assunzione da parte di privati e/o di enti pubblici e/o privati di appalti e/o la stipula di convenzioni; in special modo la cooperativa potrà anche operare attraverso convenzioni con enti pubblici (Regione, Province, Comuni) predisposte nel quadro degli interventi in favore dei soggetti previsti dalla legge regionale siciliana n.22/86 e dalla legge nazionale n.328/2000 e successive modifiche e comunque di soggetti in situazione di disagio fisico e/o psichico e/o sociale e volti a favorire il pieno inserimento di tali soggetti nella vita sociale, realizzando, secondo progetti appositamente predisposti dalle singole amministrazioni, l'esecuzione di servizi, incentivando anche l'inserimento dei giovani nel modo del lavoro, avvalendosi di tutte le agevolazioni e misure previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie emanate o emanande sulla cooperazione in generale.

In particolare ha lo scopo di perseguire l'interesse alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone con handicap e con ritardi di

apprendimento, di persone anziane o giunte alla fase terminale della loro esistenza, di persone svantaggiate quali i tossicodipendenti, gli ex detenuti, minori soggetti a rischio, di soggetti socialmente disagiati quali, ad esempio, gli extracomunitari; in relazione a ciò può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi, attività e strutture, di qualsiasi genere, finalizzate all'assistenza di soggetti con disagio fisico, psichico o sociale, ed in particolare:

- attività e servizi di riabilitazione ed assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizioni da privati, o enti pubblici o privati;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione per persone con handicap, anziani, minori in stato di disagio, autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le strutture di accoglienza;
- gestione, anche in convenzione, di strutture residenziali (r.s.a.);
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera la cooperativa al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- servizi di mensa e di refezione scolastica a favore di portatori di handicap, anziani e minori in stato di bisogno;
- servizi per gli extracomunitari anche con la creazione e gestione di sportelli polifunzionali;
- attività e servizi di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.3. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.4. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,

nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa curerà la formazione e l'aggiornamento professionale e culturale dei soci e potrà anche:

- stipulare convenzioni con altre organizzazioni, professionisti, studi, ecc. le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- accettare lasciti e donazioni;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese cooperative;
- promuovere la costituzione di consorzi o altre organizzazioni che abbiano finalità analoghe o comunque congruenti o aderirvi;
- utilizzare contributi, finanziamenti agevolati e tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, provinciali, comunitarie e di ogni altro genere previsti dalla legge per l'espletamento delle attività sociali.

5.5. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può altresì ricevere dai soci versamenti in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

Le attività finanziarie devono essere svolte nel rispetto della normativa in materia.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2. Possono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la loro attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente comma.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori

nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

6.4. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa.

6.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art.8 - Soci volontari

8.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente per fini di solidarietà. Il numero complessivo dei soci volontari e della categoria speciale dei soci non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

8.2. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

8.3. Ai soci volontari può essere corrisposto

soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

8.4. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art.9 - Procedura di ammissione

9.1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e qualifica professionale posseduta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui intende essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi da persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

9.2. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli organi amministratori su domanda dell'interessato; la comunicazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

9.3. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

9.4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Art. 10 - Quote

10.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro venticinque (E.25,00).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Art. 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

11.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

11.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome; la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

11.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12 - Vincoli sulle quote

12.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; essi si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

12.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13 - Recesso

13.1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

13.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Su non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.3. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.14 – Esclusione del socio

14.1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato dall'art.2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'art. 2286;
- nei casi previsti dell'art. 2288, primo comma;
- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

14.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

14.3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 – Morte del socio

15.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 16 seguente.

Art.16 – Liquidazione della quota

16.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

16.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al

capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

16.3. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

17.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Patrimonio sociale

18.1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale ovvero per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 9.3;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci operatori nè durante la vita della società, nè all'atto dello scioglimento.

Art 19 - Capitale sociale

19.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque (€ 25,00). L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

19.2. La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c.

19.3. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

19.4. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c..

Art.20 - Riserva legale, statutaria e volontaria

20.1. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

20.2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge e quindi attualmente nella misura del tre per cento.

Art. 21 - Divieti

21.1. E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

22.3. In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.

22.4. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non superiore al trenta per cento dei trattamenti economici spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristori dovranno essere rapportati in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristoro individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni

dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 23 - Decisioni dei soci.

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) le deliberazioni che comportano una rilevante modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 23.1. sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 25.

23.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 23.1., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 24.

23.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

23.5. Hanno diritto di voto coloro i quali risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

23.6. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

23.7. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 23.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

23.8. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito

documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della contrarietà o dell'astensione.

23.9. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, che assicuri la data di ricezione e la provenienza del documento.

23.10. Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente, devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la meta dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

23.11. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art. 24 - Decisioni dei soci
mediante delibera assembleare**

24.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 23.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero dei soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, le decisioni dei soci saranno prese mediante delibera assembleare.

24.2. L'assemblea si riunirà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del

territorio nazionale.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per un eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, codice civile.

24.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico, o dall'amministratore più anziano.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

24.4. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante

in bianco. La regolarità della delega è accertata dal presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori nè ai sindaci se previsti.

24.5. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano oltre la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 23.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

24.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 25 - Amministrazione

25.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

25.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Nel caso in cui venga nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) ovvero l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) del precedente punto 25.1. uno o più amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di

soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

25.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.

25.4. Gli amministratori restano in carica fino alla revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

25.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alle lett b) del precedente punto 25.1., se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (ovvero la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) del precedente punto 25.1., se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

25.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) del precedente punto 25.1., qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i propri membri il presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 26 - Decisioni del consiglio di amministrazione

26.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 26.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

26.2. Con riferimento alle materie indicate

dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dell'art. 2544 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente costituito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

26.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro degli amministratori.

Art. 27 - Competenze degli amministratori

27.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

27.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla

delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 28 - Rappresentanza

28.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico o a ciascuno degli amministratori non collegiali, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Quindi i legali rappresentanti della cooperativa possono sottoscrivere in nome e per conto di essa ogni atto, di qualsiasi genere, comprese domande di partecipazione a gare di appalto di qualsiasi tipo.

**Art. 29 - Controllo dei soci
ed azione di responsabilità**

29.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 30 - Controllo legale dei conti

30.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art 2477 c.c. o comunque se sarà così deciso dai soci, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi esercizi e sono rieleggibili.

Art. 31 - Disposizioni finali

31.1. La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

31.2. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri, L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to: Palazzi Ninfa Maria

Angelo Piscitello Notaio